APPROFONDIMENTO CIVILE

Pedonalizzazione di una strada tra interessi pubblici e privati, il caso del corso di Barletta

Data pubblicazione: 13/01/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Un gruppo di commercianti di Barletta, titolari di esercizi situati lungo il Corso principale, impugnava avanti il Tar Puglia, sezione di Bari, due delibere[1] della Giunta Comunale che regolamentavano il traffico su una delle principali arterie cittadine. ***I provvedimenti stabilivano il divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli nelle giornate di sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle ore 23:00***, con alcune eccezioni.

Tali misure, adottate per preservare l'area di rilevante interesse storico e architettonico, miravano, per l'Amministrazione, a diminuire la concentrazione del traffico.

I ricorrenti contestavano le delibere lamentando:

- L'incompetenza dell'organo che le aveva adottate;
- La violazione delle disposizioni del Codice della Strada;
- Un difetto di motivazione e un eccesso di potere. Essi sottolineavano che le restrizioni avrebbero comportato una significativa riduzione del volume d'affari, ostacolando l'accesso dei clienti e le operazioni di carico e scarico delle merci.

LA SENTENZA N. 700/2024 DEL TAR BARI

Questa non era la prima volta che il Tar Puglia si occupava della questione. Con la sentenza n. 700/2024 – ***di cui ci siamo occupati*** - il Tribunale aveva accolto un precedente ricorso dei commercianti, annullando un provvedimento simile ***per carenza motivazionale ed incompetenza***

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

[2] dell'organo che lo aveva emesso; successivamente, la Giunta Comunale – *convinta della bontà della iniziativa* - adottava nuovi provvedimenti, oggetto dell'attuale giudizio.

L'ORDINANZA CAUTELARE N. 350/2024 DEL TAR BARI

Nell'ambito della nuova vicenda, il Tar Puglia, con ordinanza n. 350/2024 del 25 settembre 2024, respingeva la domanda cautelare dei ricorrenti. Il Tribunale evidenziava l'importanza di bilanciare l'interesse pubblico e quello privato:

- **Interesse pubblico: Il divieto si applicava solo in giorni specifici e per fasce orarie limitate, consentendo un uso veicolare nelle restanti ore;**
- **Interesse privato: Pur comprendendo le preoccupazioni dei commercianti riguardo a possibili danni economici, il Tribunale osservava l'assenza di prove convincenti di un grave e irreparabile pregiudizio. Inoltre, erano previste eccezioni per le operazioni di carico e scarico nelle ore mattutine del sabato, dimostrando uno sforzo di bilanciamento da parte dell'Amministrazione.**

Il Tar riteneva quindi proporzionate le misure adottate.

L'ORDINANZA N. 4811/2024 DEL CONSIGLIO DI STATO

I commercianti presentavano appello al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza n. 4811/2024, confermava quanto deciso dal Tar. Il Consiglio di Stato ribadiva che:

- **L'interesse pubblico alla creazione di una zona pedonale nei fine settimana prevaleva sull'interesse privato dei commercianti.**
- **Le esigenze commerciali non erano state trascurate, in quanto era consentito l'accesso per il carico e scarico delle merci il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 12:00.**

CONCLUSIONI

Questa vicenda si inserisce in un contesto più ampio di contestazioni legate a provvedimenti di limitazione del traffico veicolare, dove il ***bilanciamento tra interessi pubblici e privati assume un ruolo centrale***.- Nel caso in esame, **il Tribunale e il Consiglio di Stato privilegiavano l'interesse pubblico**, riconoscendo la legittimità delle restrizioni adottate dalla Giunta Comunale e la loro giustificazione basata su motivazioni di carattere storico, culturale e ambientale.

Dal punto di vista ambientale, la chiusura al traffico veicolare rappresenta una misura significativa per ridurre l'inquinamento atmosferico ed acustico nel centro città. La pedonalizzazione dovrebbe contribuire a rendere l'area più sostenibile e vivibile e dovrebbe consentire di preservare e valorizzare il tessuto urbano storico, migliorando l'accesso dei cittadini e dei turisti ai beni culturali.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Per i commercianti, la pedonalizzazione rappresenta una sfida significativa. La percezione di una riduzione del flusso di clienti e delle difficoltà logistiche legate al carico e scarico delle merci è al centro delle loro preoccupazioni. Nonostante le eccezioni previste nei provvedimenti, molti ritengono che le misure penalizzeranno le loro attività. Tuttavia, ***un maggiore afflusso di pedoni*** in un ambiente più accogliente potrebbe, nel lungo termine, tradursi in opportunità economiche per le attività commerciali che si adattano al nuovo contesto.

NOTE

[1] Vale a dire:

a) la delibera n. 155 del 06.06.2024 con cui la Giunta comunale ha dato "indirizzo" al dirigente di provvedere alla regolamentazione della sosta e del transito su Corso Vittorio Emanuele, nel tratto di strada compreso da via Consalvo da Cordova a via Nazareth, con relativi divieti di sosta e di transito nei giorni di sabato dalle ore 9,00 alle ore 23,00 e nei giorni di domenica e festivi dalle ore 9,00 alle ore 23,00, salvaguardando, solo per la giornata del sabato e solo dalle ore 9,00 alle ore 12,00, la possibilità di accesso nella medesima area dei veicoli atti ad operazioni di carico e scarico per le sole attività produttive;

b) l'ordinanza del 07.06.2024 n. 44555 a firma del dirigente dell'AREA I - Polizia locale, legalità, sicurezza urbana e servizi autonomi e del responsabile dell'Ufficio tecnico del traffico del Comune di Barletta, pubblicata all'albo pretorio del Comune di Barletta in pari data, con cui si dispone, a partire dal giorno 08.06.2024, l'istituzione del divieto di sosta con rimozione (ambo i lati carreggiata) e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, fatta eccezione per i veicoli a disposizione delle Forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco e di emergenza, nelle giornate di sabato e domenica e festivi dalle ore 09.00 alle 23.00, lungo il Corso Vittorio Emanuele II, nel tratto stradale compreso tra via Consalvo da Cordova e via Nazareth; con cui si consentono le operazioni di carico e scarico nella sola giornata del sabato dalle 09.00 alle 12.00 per le sole attività produttive.

[2] La competenza a disporre la chiusura al traffico di un tratto di strada spetta al Dirigente Comunale o alla Giunta?

Trattandosi di un singolo pezzo di strada, secondo il codice della strada, d.l. 285/1992, la competenza è del Dirigente Comunale, ex art. 6, comma 4, lettera b dell'appena richiamata norma; diversamente, la delimitazione di intere zone pedonalizzate è di competenza, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della Giunta comunale.

Sul punto si segnala la sentenza del Tar Campania n. 7157/2023.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonchè ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati